

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4617

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GINEFRA, BOCCIA, ESPOSITO, BENAMATI, BOBBA, BOCCUZZI, BOFFA, BOSSA, BRANDOLINI, CALEARO CIMAN, CAVALLARO, CERONI, CONCIA, CUPERLO, DE MICHELI, DE TORRE, GINOBLE, GOZI, LARATTA, LOSACCO, MARMO, MOGHERINI REBESANI, MOSCA, MURER, NARDUCCI, OLIVERIO, PELUFFO, PES, PIZZETTI, POMPILI, PORTAS, RECCHIA, RIA, RUBINATO, ANTONINO RUSSO, SBROLLINI, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TIDEI, TOUADI, VACCARO, VILLECCO CALIPARI, VIOLA, ZAZZERA

Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di limite del numero dei mandati parlamentari

Presentata il 14 settembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non è una provocazione, non è una *boutade* utile solo ad alzare polveroni e ad animare dibattiti pubblici che troppo spesso non portano ad alcun risultato.

La nostra iniziativa non è contro la generazione dei nostri «padri», ma si preoccupa di creare le condizioni perché i nostri «figli» non debbano aspettare altri quarant'anni per potersi esprimere in po-

litica dando così il proprio contributo istituzionale al Paese e alla democrazia.

Negli altri Paesi occidentali, al termine di un ciclo politico, i protagonisti si ritirano a vita privata. Solo in Italia si vive la politica con la logica del posto fisso e per l'eternità. La nostra non è solo una provocazione generazionale, ma è anche il tentativo di cambiare un costume italico oramai liso e inutilizzabile. L'Italia, in tanti settori, compreso quello della poli-

tica, si presenta come una nazione vecchia e stanca.

Al fine di contribuire al rinnovamento della composizione delle Camere si propone la seguente proposta di legge, composta da un articolo unico.

La prolungata permanenza delle stesse persone all'interno delle Camere rischia di ostacolare il confronto pieno delle idee e la valorizzazione delle tante risorse intellettuali presenti nel nostro Paese.

Il rinnovamento delle persone e delle idee è un valore imprescindibile e fondamentale delle democrazie. La limitazione dei mandati a sindaco e a presidente di provincia ha favorito, in questi anni, a livello locale il ricambio della

classe politica creando una positiva osmosi tra « Palazzo » e società. Rappresentanti dei lavori e delle professioni hanno così dedicato un periodo della propria vita alla cura degli interessi della collettività, al servizio degli altri cittadini e della cosa pubblica, arricchendo le istituzioni democratiche di competenze e di professionalità.

I firmatari della presente proposta di legge si prefiggono, dunque, di limitare l'eleggibilità alla carica di parlamentare prevedendo che ciascun cittadino non possa assumere elettivamente la carica di deputato o di senatore per più di tre legislature consecutive, delle quali almeno due di durata ordinaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Non sono altresì eleggibili coloro che sono stati eletti per tre legislature consecutive, delle quali almeno due di durata ordinaria, all'ufficio di membro del Parlamento ».

€ 1,00



16PDL0055300